

N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2015

Ordinanza del 15 settembre 2015 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di S.P..

Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta  
- Esclusione del responsabile civile.  
- Codice di procedura penale, art. 87, comma 3.

(GU n.11 del 16-3-2016)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO  
(III Sezione Penale)

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Vascellaro, nell'ambito del procedimento penale n. 3103/15 R.G.T. a carico di S.P., nato a ... e in atti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, difeso di fiducia dagli avvocati Antonino Reina e Marco Lo Giudice del Foro di Palermo, nel quale si sono costituiti parti civili:

V.S. R. nato a... il... e G.A. nata a... il... (genitori di...) difesi dall'avv. Renato Bocina del Foro di Palermo;

V.A. nato a... il... (fratello di V.G. ) difeso dall'avv. Ennio Tinaglia del Foro di Palermo;

S.F. nato a... il... (fidanzato di V.G.) difeso dall'avv. Giuseppe Di Cesare del Foro di Palermo;

Sentiti il Pubblico Ministero e le Difese delle parti civili;

Ha pronunciato in camera di consiglio, sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 87 comma 3 c.p.p. sollevata dal difensore dell'imputato per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la seguente ordinanza.

S. P. e' stato tratto in arresto in flagranza dei seguenti reati:

A) reato p. e p. dall'art. 589 comma 2 c.p. perche', alla guida del furgone Fiat Doblo' tg...., per negligenza, imprudenza e imperizia e in particolare per violazione degli art. 141 commi 1, 2 e 4 C.d.S. e 191 commi 1 e 2 C.d.S., cagionava la morte del pedone V.G.

B) reato p. e p. dall'art. 189 all'obbligo di prestare assistenza.

I suddetti reati sono stati commessi in... alle ore... circa del giorno... in via... all'altezza del civico n....

Con aggravio di recidiva reiterata.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 87 comma 3 c.p.p. per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, e' stata posta dalla difesa dell'imputato alla udienza del 7.8.2015, in cui il patrono dello S. ha chiesto l'ammissione al rito abbreviato, nulla opponendo le parti civili, rito cui l'imputato e' stato ammesso alla medesima udienza.

Alla medesima udienza la difesa dell'imputato ha domandato altresì la citazione quale responsabile civile della Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., sulla quale questo Giudice si e' riservato, senza disporre quindi la estromissione, stante la pendenza della questione di legittimità costituzionale.

Cio' premesso, per quanto attiene alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità - già sollevata innanzi alla Consulta, in altra analoga fattispecie di reato, dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 12.5.2014 - si deve considerare che l'art. 87 comma 3 c.p.p., introdotto

direttamente con il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 di approvazione del codice di procedura penale e mai modificato o sostituito, stabilisce che «l'esclusione del responsabile civile e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato».

La disposizione e' gia' stata esaminata sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione.

La Corte costituzionale, nella ordinanza n. 247 del 21 maggio-luglio 2008, si pronunciava su una questione di costituzionalita' sollevata dal G.U.P. del Tribunale di Sassari, che nella propria ordinanza, in esito ad una minuziosa ricostruzione delle vicende legislative e della giurisprudenza costituzionale che hanno riguardato il rito abbreviato, considerava:

che il nuovo rito abbreviato e' radicalmente diverso da quello previsto dal codice del 1988 e cio' soprattutto a seguito della introduzione ad opera della legge n. 479 del 16 dicembre 1999, della facolta' dell'imputato di richiedere un'integrazione probatoria e del potere del giudice di acquisire tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione (art. 441 comma 5 c.p.p.);

che il modello originario del rito in questione risulta perfettamente coerente con il disposto della norma oggetto di censura, attesa la necessita' di 'non appesantire', con la presenza del responsabile civile, un giudizio allo stato degli atti caratterizzato dalla massima celerita'; tuttavia tale armonia e' ora venuta meno ed e' diventata 'contrasto', posto che il nuovo giudizio abbreviato, per caratteristiche ed impatto statistico, deve essere considerato un vero e proprio giudizio di merito, alternativo a quello ordinario ed attivabile comunque solo da parte dell'imputato;

che appare violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo della 'disparita' di trattamento riservata alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie;

che appare leso, altresì, in capo alla stessa parte civile, il diritto di agire in giudizio, tutelato dall'art. 24 Cost.;

che appare violato, ancora, il principio della durata ragionevole del processo, sancito dall'art. 111 della Carta; principio che deve essere inteso come garanzia non solo per l'imputato ma per tutte le parti processuali e per la collettività in generale.

A tali osservazioni si opponevano le difese delle parti civili, che rilevavano come il giudizio abbreviato costituisca ancora oggi - dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 - un rito alternativo al dibattimento, connotato da esigenze di celerita'; a fronte di queste ultime non sarebbe dunque manifestamente irragionevole la esclusione del responsabile civile, prevista dalla norma censurata; che, per altro verso, tale esclusione non determinerebbe un vulnus al diritto di agire in giudizio della parte civile, abilitata a tutelare le proprie ragioni nel giudizio civile; che la disciplina censurata non si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, posto che la esclusione disposta all'esito della udienza preliminare non ostacolerebbe in alcun modo l'azione nei confronti del responsabile civile, non trovando applicazione, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 75 comma 3 c.p.p.; norma che, in caso di esercizio della azione civile successivamente alla costituzione della parte privata in sede penale, prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale con sentenza irrevocabile.

La Corte costituzionale riteneva la questione proposta manifestamente inammissibile per difetto del requisito della rilevanza, considerando:

che il giudice a quo affermava espressamente di avere, dopo l'adozione del rito abbreviato, dichiarato la inammissibilità della richiesta di citazione del responsabile civile, non essendo consentita la sua presenza nel processo celebrato con le forme di detto rito: cio' sul presupposto che, ai sensi dell'art. 87 comma 3 c.p.p., una volta radicato il rito de quo, il responsabile civile debba essere estromesso anche se gia' costituito nella udienza

preliminare;

che pertanto il giudice a quo aveva già fatto definitiva applicazione della norma della cui legittimità costituzionale ora dubitava, così consumando il proprio potere decisorio: con la conseguenza di rendere influente, sotto il profilo della rilevanza, una eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma stessa.

La Corte di cassazione, con sentenza della III sezione penale n. 5860 del 12 ottobre 2011 (massima 252119), ha ribadito che il rito abbreviato è ontologicamente incompatibile con la presenza del responsabile civile, considerando:

che tale conclusione consegue all'esame dei lavori preparatori del codice di rito, da cui emerge che l'art. 87 c.p.p. comma 3 deve essere inteso nel senso che la esclusione del responsabile civile costituisce atto dovuto del giudice, perché è finalizzata a non gravare il giudizio stesso, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza non indispensabile di soggetti la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale;

che nel giudizio abbreviato la posizione del responsabile civile è evidentemente analoga a quella che la parte civile ha nel patteggiamento, in cui il giudice (a norma dell'art. 444 c.p.p. comma 2) non decide sulla domanda da quest'ultima proposta;

che sul piano sostanziale della tutela, la mancanza del contraddittorio dibattimentale su elementi indiziari acquisiti unilateralmente, rispetto ai quali il responsabile civile non ha alcuna effettiva possibilità di replicare, è suscettibile di generare una lesione del diritto di difesa del responsabile civile, quale conseguenza della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato.

Tanto considerato, ritiene questo Tribunale di dover riproporre le censure di costituzionalità della disposizione in esame.

In ordine alla rilevanza della questione, questo Giudice è bensì vincolato al giudizio abbreviato disposto in primo grado, ma non ha consumato il proprio potere decisorio non avendo ancora provveduto alla estromissione del responsabile civile, dubitando anzi della costituzionalità della norma che altrimenti, si troverebbe ad applicare. La questione di costituzionalità, dunque, mantiene tutta la sua rilevanza perché l'imputato è ancora in attesa di giudizio e la questione di costituzionalità è stata proposta dalla sua difesa.

È ben vero che, in una remota sentenza, la Corte di cassazione aveva affermato che l'imputato, non essendo legittimato a chiamare in giudizio il responsabile civile, in quanto non titolare di un diritto giuridicamente tutelato, non può opporsi alla estromissione del detto responsabile dal processo (così Cass. pen. sez. IV 11 marzo 1994 n. 6904).

Va però osservato che, quando anche si voglia considerare che le odierne parti civili non hanno chiesto la citazione del responsabile civile, rispetto ad esse la posizione del responsabile civile di cui la difesa dell'imputato chiede la citazione è del tutto identica, trattandosi della stessa compagnia assicuratrice della vettura condotta dal soggetto imputato dell'omicidio colposo di V.G., rispettivamente figlia, sorella e promessa sposa delle odierne parti civili.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, si rileva che la disposizione dell'art. 87 comma 3 c.p.p. era del tutto logica e coerente con la impostazione del giudizio abbreviato data dal codice appena nato, che all'art. 438 c.p.p., in tre brevissimi commi, consentiva all'imputato di chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo fosse definito nella udienza preliminare, e che all'art. 440 c.p.p. stabiliva che su tale richiesta il giudice potesse provvedere favorevolmente, ove ritenesse il processo definibile allo stato degli atti.

Già dieci anni dopo, però, la legge 16 dicembre 1999 n. 479 ridisegnava l'istituto, eliminando il consenso del pubblico ministero ed introducendo la facoltà per l'imputato di subordinare la

richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione (art. 438 V comma) e la possibilita' per il giudice di assumere anche di ufficio gli elementi necessari per lo stesso fine. (art. 441 V comma c.p.p.).

I numerosi interventi del legislatore e della Corte costituzionale succedutisi nel tempo portano, oggi, ad un giudizio abbreviato estremamente diverso e molto piu' composito rispetto a quello in origine previsto; fa specie, dunque, e stride in maniera irragionevole con il sistema nel tempo costruito, la circostanza che il responsabile civile continui ad essere rigidamente escluso una volta che giudizio abbreviato sia ammesso. E' significativo che la stessa dottrina, nell'interpretare la disposizione, l'avesse ricondotta alle esigenze di celerita' proprie e caratteristiche dell'istituto; ma - si ripete - se cio' poteva valere secondo la formulazione originaria del codice di rito, non puo' piu' valere oggi, quando le possibilita' di integrazione probatoria, di rinnovazione della richiesta sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 23 maggio 2003), di revoca da parte dell'imputato della originaria richiesta in caso di nuove contestazioni (come disposto dall'art. 441-bis c.p.p.), nonche' i numerosi interventi sui rigorosi limiti all'appello previsti dall'art. 443 c.p.p., hanno profondamente modificato l'istituto.

Non puo' peraltro non considerarsi che quando - come nel caso in esame - la responsabilita' civile deriva dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 990/1969, l'assicuratore puo' essere citato nel processo penale anche a richiesta dell'imputato: l'affermazione stata svolta dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 112 del 16 aprile 1998, con la quale e' stata dichiarata, sul punto, la illegittimita' costituzionale dell'art. 83 c.p.p.. Rilevava allora la Corte costituzionale: "Se e' fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento. del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile, diviene fondato domandarsi perche' analogo potere non sia attribuito all'imputato nel processo penale.

La posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio costituzionale di eguaglianza e' violato da un sistema come quello degli articoli 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge, puo' entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile o del pubblico ministero (nel caso previsto dall'art. 77 numero 4 c.p.p.) o in forza del proprio intervento volontario.

Ne' si puo' trascurare di considerare che un sistema nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il dominus della estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 del codice di procedura penale in ordine agli effetti di natura extra penale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale. Cosi' da comprovare, ancora una volta, la irrazionalita' di una disciplina legislativa che, deviando - senza alcun plausibile motivo - dallo schema del rapporto processuale civile, priva l'imputato di ogni possibilita' di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile".

Alla stregua di queste considerazioni, perfettamente

sovrapponibili alla presente vicenda, si ritiene quindi rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 87 comma 3 c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e per l'effetto la si rimette alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 e seguenti legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 87 comma 3 c.p.p.;

dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

sospende ai sensi dell'art. 159 c.p. il procedimento in corso a carico di S.P. e per l'effetto dichiara sospeso il corso della prescrizione;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, 15 settembre 2015

Il Giudice: Vascellaro